



Alla c.a. Settore Autorizzazioni integrate ambientali

e p.c. GAIA Spa

ARPAT – Dipartimento di Lucca

Azienda USL Toscana nord ovest Zona Versilia -
Dipartimento prevenzione

Comune di Massa

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per modifiche all'impianto di depurazione di acque reflue urbane "Lavello 2" ubicato in via Massa Avenza, nel Comune di Massa (MS). Proponente GAIA Spa. Nota di risposta.

In riferimento alla vostra nota del 17/01/2024 (prot. 0026369) e relativa documentazione allegata, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento a modifiche all'impianto di depurazione di acque reflue urbane "Lavello 2" ubicato in via Massa Avenza, nel Comune di Massa (MS), Proponente GAIA Spa, si comunica quanto segue.

Premessa

L'impianto di depurazione in questione:

- rientra alla lettera r) "impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti" dell'allegato III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- è stato oggetto di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) conclusosi con pronuncia favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni di cui Determina Dirigenziale n. 8707 del 22/08/2007 della Provincia di Massa Carrara;
- è attualmente autorizzato con AUA (ex DPR 59/2013) con Decreto Dirigenziale n. 15145 del 28/07/2022 della Regione Toscana, Atto Suap n. 1068/2022.

Richiesta oggetto del presente parere

Ciò premesso il progetto di modifica dell'impianto in oggetto, posto all'attenzione del Settore scrivente e oggetto della presente nota, prevede:

- sostituzione di n.2 paratoie poste a monte dei canali delle griglie grossolane, per consentire la manutenzione delle due griglie grossolane e per impedire l'ingresso delle acque reflue durante le operazioni di manutenzione straordinaria;
- sostituzione di n.2 griglie grossolane e delle apparecchiature di corredo per il trasporto e la compattazione dei materiali grigliati;
- realizzazione di un locale tecnico dedicato esclusivamente alla sistemazione dei nuovi quadri elettrici e delle apparecchiature correlate, utilizzati per controllare e proteggere l'alimentazione elettrica delle componenti impiantistiche facenti parte del comparto dei pretrattamenti;
- sostituzione degli attuali quadri elettrici e adeguamento dell'impianto elettrico dell'intero comparto pretrattamenti;



- sostituzione delle attuali griglie poste dopo la stazione di sollevamento con n.2 griglie fini e n.1 griglia media; saranno sostituite anche le apparecchiature di corredo per il trasporto e la compattazione dei materiali grigliati provenienti dalle 3 nuove griglie.

Il Proponente evidenzia che gli interventi sopra riportati sono finalizzati a migliorare l'efficienza della sezione dei pretrattamenti attualmente in uso, previa sostituzione e/o installazione di alcuni apparati elettrici ed elettromeccanici, considerati ormai troppo datati per adempiere a lungo termine alla funzione preposta o addirittura aventi una manutenzione troppo onerosa da giustificare un ulteriore esborso economico; inoltre prevede di intervenire con opere di impiantistica più marginali anche nella zona della vasca di accumulo del refluo denominata LAM2. Al fine anche di evitare inquinamenti (polverosi, acustici, odorigeni) le lavorazioni saranno eseguite prevalentemente all'interno del capannone dei pretrattamenti e sono state organizzate in varie fasi per una durata stimata di circa 140 gg. Gli interventi non andranno a modificare le varie sezioni impiantistiche del depuratore.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente, come sopra evidenziato il progetto di modifica in esame:

- è finalizzato a una maggiore efficienza della sezione dei pretrattamenti del depuratore;
 - non determina una variazione per quanto attiene la capacità depurativa dell'impianto;
 - non determina variazione per quanto gli scarichi idrici, emissione in atmosfera e clima acustico;
- si tratta quindi di stabilire se tali modifiche rientrino o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesime siano da considerarsi sostanziali o meno.

Considerazioni e conclusioni

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", prevede che:

"1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto."*

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

" [...] l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,



secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]".

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- lettera r) dell'allegato III del D.lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs.152/2006;

dato atto che l'impianto in esame è già stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, a cura della Provincia di Lucca;

si ritiene che la modifica proposta non determini incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione dell'impianto in quanto riguarda la sostituzione di strutture esistenti al fine di migliorare l'efficienza della sezione di pretrattamenti del depuratore. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto. Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale.

Si raccomanda al proponente:

- l'adozione delle buone pratiche per il controllo delle emissioni odorigene, di cui alle linee guida SNPA 38/2018;
- l'adozione delle buone pratiche di cui al documento redatto da ARPAT nel gennaio 2018 "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale".

Si ricorda infine di provvedere all'aggiornamento dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si chiede al Settore Autorizzazioni integrate ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le esigenze di riservatezza.



Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:
- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Alessio Nenti (tel. 055 4387161) e-mail alessio.nenti@regione.toscana.it .

Distinti saluti

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PDA/AN

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA); il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore VIA per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.